



**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice dott. Riccardo Rosetti, ha emesso la seguente

**ORDINANZA ex art. 702-bis c.p.c.**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33088 R.G. dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 14 gennaio 2015, e vertente

**tra**

-----, nato in Mauritania il -----, elettivamente domiciliato in -----, presso lo studio dell'Avv. ----- che lo rappresenta e difende in giudizio per procura speciale a margine del ricorso;

**ricorrente**

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE di ROMA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

**Fatto e diritto**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 9.4.2013 e notificato il 26.4.2013, con il quale la Commissione territoriale per il diritto di asilo gli ha negato lo status di protezione internazionale e gli ha riconosciuto la protezione umanitaria.

Il ----- ha proposto ricorso con atto depositato il 13.5.2013, ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 e dell'art. 19 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza.

L'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.

Nel merito va osservato quanto segue.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese".

In tale prospettiva deve preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità che descrivono l'attuale situazione socio-politica della Mauritania e, cioè, del Paese con il quale il ricorrente ha i più concreti legami e nel quale ha vissuto fino all'espatrio e verso il quale dovrebbe disporsi il rientro.

Invero la Repubblica islamica della Mauritania vive condizioni di grave violazione dei diritti umani in relazione alle minoranze etiche, agli omosessuali e agli oppositori politici (fonte: rapporto Amnesty International Mauritania 2013).

Risultano ancora in schiavitù migliaia di persone appartenenti alla popolazione nera, alla quale è ascrivibile l'odierno ricorrente.

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di essere originario della Mauritania, di aver vissuto per molti anni come schiavo in una famiglia di padroni bianchi e di essere fuggito dopo che gli era stato rubato il bestiame al pascolo per paura delle ritorsioni.

Appare credibile il racconto del ricorrente, ripetuto innanzi al Giudice, circa le sue vicissitudini quale schiavo; è plausibile la persistenza e l'attualità di una persecuzione razziale diretta nei confronti del ricorrente.

La certificazione medica prodotta in atti dimostra che in passato il ricorrente ha subito varie violenze e che presenta tuttora forte stress post-traumatico e vale, per questa via, a corroborare le dichiarazioni del ricorrente.

La sua condizione di debolezza è aggravata dalla giovane età e dall'assenza di significativi legami di parentela nel Paese d'origine. Il ricorrente ha lasciato il Paese d'origine in giovanissima età, sintomo di una persecuzione reale e tale da precludergli ogni forma di serena sopravvivenza.

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

La natura e l'esito della controversia inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

**ricosce** a -----, nato in Mauritania il -----, lo status di rifugiato;

**dichiara** irripetibili le spese di lite nei confronti dell'amministrazione convenuta rimasta contumace.

Così deciso, in Roma, il 15 gennaio 2015.

Il Giudice

Riccardo Rosetti